



ATTO N° 116



ATTO AGGIUNTIVO

alla convenzione n.98 di repertorio, sottoscritta il 12 luglio 2004, tra l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e la Società Aeroporto Bologna s.p.a. per l'affidamento della concessione per la progettazione, sviluppo, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione e uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, nell'aeroporto di **Bologna**

L'anno duemilacinque, il giorno 17 del mese di **FEBBRAIO**

tra

l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, codice fiscale 97158180584, che d'ora in avanti sarà denominato "E.N.A.C.", rappresentato dal Direttore Generale Com.te Silvano Manera domiciliato per la carica presso la sede del predetto ente, in Roma, Viale del Castro Pretorio, 118,

e

la Società Aeroporto Bologna s.p.a., codice fiscale 03145140376, con sede legale in Bologna, via Triumvirato, 84, che d'ora in avanti sarà denominata "concessionaria", rappresentata dal dr. Giancarlo Sangalli, nella sua qualità di Presidente, domiciliato per la carica presso la sede della società, delegato alla firma del presente atto a seguito di mandato del Consiglio di amministrazione in data 26 ottobre 2004,

VISTA la legge 9 novembre 2004, n.265, di conversione del decreto legge 8 settembre 2004, n.237 e, in particolare, gli articoli 1-bis, 1-ter e 2;

VISTO il comma 3 dell'articolo unico del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 28 dicembre 2004;

VISTA la convenzione sottoscritta in data 12 luglio 2004 tra l'E.N.A.C. e la *Concessionaria* per l'affidamento della gestione totale dell'aeroporto di Bologna;

VISTO l'atto aggiuntivo del 27 ottobre 2004, n.111, alla convenzione 12 luglio 2004;

VISTO l'atto di impegno sottoscritto in data 25 novembre 2004 tra l'E.N.A.C. e la *Concessionaria*;

CONSIDERATA la necessità di conformare la sopra citata convenzione alle previsioni della legge 9 novembre 2004, n.265;

si conviene di apportare le seguenti modifiche alla convenzione sottoscritta in data 12 luglio 2004

- l'articolo 3, comma 4, è sostituito dal seguente comma: "**4. La Concessionaria garantisce che i soggetti terzi ammessi ad operare nell'aeroporto abbiano, in conformità alle eventuali indicazioni dell'E.N.A.C., una totale copertura assicurativa dei rischi connessi all'esplicazione della propria attività in ambito aeroportuale per danni che comunque possano arrecare alle Amministrazioni ed Enti presenti in aeroporto e/o a terzi.**";
- l'articolo 4, comma 1, è così integrato: al primo rigo, dopo le parole "La *Concessionaria*" sono aggiunte le parole "**, riconoscendo che la gestione delle infrastrutture e dei servizi aeroportuali finalizzati alla regolarità del trasporto aereo, alla piena funzionalità ed efficienza degli impianti ed alla complessiva sicurezza operativa costituiscono lo scopo primario della concessione della gestione aeroportuale totale al cui soddisfacimento deve essere prioritariamente teso l'utilizzo dei beni e delle risorse affidate,**"; alla lettera c.2, dopo le parole "a *garantire*", sono aggiunte le parole "**i servizi di pronto soccorso e sanitario di cui al decreto interministeriale 12 febbraio 1988,**"; alla lettera c.4, dopo le parole "*continuo e regolare svolgimento dei*", sono aggiunte le parole "**servizi di pronto soccorso e sanitario di cui al decreto interministeriale 12 febbraio 1988, dei**";



- l'articolo 4, comma 5, è sostituito dal seguente " **5. Al fine di disciplinare l'attività propria e degli altri soggetti che a qualsiasi titolo utilizzano l'impianto aeroportuale, la Concessionaria propone all'E.N.A.C., entro tre mesi dalla stipula della presente convenzione, il Regolamento di scalo conforme alle previsioni dell'articolo 2 della legge n.265/04 e comprendente la disciplina delle sanzioni, anche pecuniarie, alla cui irrogazione provvede l'E.N.A.C., anche su proposta della Concessionaria, ove si riferiscano a violazioni del Regolamento di scalo medesimo compiute dagli operatori aeroportuali. Fatto salvo quanto previsto ai successivi artt.14 e 14 bis, detto regolamento può prevedere ulteriori sanzioni, anche pecuniarie, a carico della Concessionaria. La Concessionaria cura i successivi aggiornamenti del Regolamento di scalo con la stessa procedura e ne garantisce l'osservanza.**";
- l'articolo 4, comma 6, è sostituito dal seguente "**6. La Concessionaria assolve ogni ulteriore adempimento previsto dalla vigente normativa o concordato con l'E.N.A.C., anche per quanto previsto dal decreto legislativo n.18/99, e comunica, su richiesta dell'E.N.A.C., i dati statistici relativi all'attività aeroportuale, nonché quelli economici, finanziari ed organizzativi inerenti la gestione, ivi comprese le informazioni e i documenti inerenti i rapporti di natura commerciale; comunica altresì, a fini di preventiva valutazione di compatibilità con la normativa afferente le gestioni aeroportuali, le modifiche dell'assetto organizzativo della società. Le informazioni e i documenti acquisiti nell'esercizio della vigilanza sono coperti dal segreto di ufficio.**";
- all'articolo 5, comma 1, lettera b), dopo le parole "all'articolo 7 del regolamento", sono aggiunte le parole " , **conformemente alla delibera CIPE n.86/2000, riferito a un quadriennio coerente con il programma di intervento di cui all'articolo 12, comma 2**"; il comma 1, lettera d) è sostituito dal seguente "**d) adottare il Regolamento di scalo proposto dalla Concessionaria**



conformemente alle previsioni dell'art.2 della legge 265/2004;" ; il comma 4 è sostituito dal seguente **"4. Sulla base di specifiche relazioni presentate con cadenza quadriennale dalla Concessionaria, l'E.N.A.C. verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo concessorio, nonché, a consuntivo, la rispondenza dell'effettivo sviluppo e della qualità del servizio alle previsioni contenute nei piani di investimento e lo stato di attuazione del programma di intervento di cui all'articolo 12, comma 2, segnalando eventuali inadempienze ai fini dell'avvio di iniziative di correzione del programma stesso o per l'avvio del procedimento di cui all'articolo 12 del regolamento, ovvero dell'applicazione della penale di cui all'articolo 14 della presente convenzione o, se del caso, dell'avvio del procedimento di revoca di cui all'articolo 14 bis."**

- all'articolo 7, comma 3, dopo le parole *"piazze di sosta degli aeromobili"* , sono aggiunte le parole *"e assicura, tenendo conto delle competenze dell'ENAV s.p.a., l'ordinato movimento dei mezzi e del personale sui piazzali, al fine di non interferire con l'attività di movimentazione degli aeromobili"*; inoltre, è aggiunto il seguente comma: **"4. La Concessionaria informa tempestivamente l'E.N.A.C., l'ENAV s.p.a., i vettori e tutti gli enti interessati, in merito a riduzioni del livello del servizio e ad interventi sull'area di movimento dell'aeroporto gestito, nonché in ordine alla presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea afferenti la struttura aeroportuale, ad eccezione degli impianti di assistenza visiva luminosa (AVL), anche al fine di una corretta e tempestiva informazione degli utenti."**;
- all'articolo 8, comma 1, lettera d), dopo le parole *"da parte di terzi"*, sono aggiunte le parole **"anche per quanto previsto dal decreto legislativo n.18/99"**;





- all'articolo 9, comma 2, sono espunte le parole da "; provvede altresì alla individuazione" fino a "altre finalità di interesse pubblico" ;

- l'articolo 12 è sostituito dal seguente: "**ARTICOLO 12 - PIANI DI SVILUPPO, PIANI REGOLATORI, PROGETTI, REALIZZAZIONE DELLE OPERE**

1. *La Concessionaria, presenta annualmente all'E.N.A.C. una relazione sullo stato di attuazione del programma di intervento e del relativo piano degli investimenti, comprendente anche i riferimenti alle eventuali **nuove** opere non previste, alle variazioni ed agli aggiornamenti che comunque debbono essere coerenti con lo sviluppo del sistema aeroportuale nazionale e con il programma originario approvato e dovranno tenere conto dell'andamento delle attività aeroportuali.*

2. *La Concessionaria, fermi restando gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo e l'obbligo di informazione ai fini della vigilanza prevista all'articolo 5, comma 4, presenta all'approvazione dell'E.N.A.C., non oltre i sei mesi precedenti la scadenza di ogni quadriennio dall'affidamento della concessione di gestione totale, il programma di intervento, corredato del piano degli investimenti e del piano economico-finanziario, da realizzare nel quadriennio successivo.*

3. *Entro un anno dall'affidamento, la Concessionaria presenta il Piano regolatore generale di aeroporto, coerente al programma di intervento, per la conseguente approvazione dell'E.N.A.C. che procede d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, e relativa normativa di attuazione.*

4. *I progetti delle opere da realizzare, quelli delle **nuove** opere non previste, delle variazioni e degli aggiornamenti sono presentati **all'E.N.A.C. dalla Concessionaria e approvati in conformità alla vigente normativa quadro sui lavori pubblici. L'E.N.A.C. ne verifica la conformità al programma di intervento quadriennale di cui al comma 2 e, laddove definito, al Piano regolatore generale di aeroporto. Verifica, altresì la congruità rispetto alle esigenze istituzionali, operative e commerciali dei soggetti operanti in aeroporto.***

5. La realizzazione delle opere avviene sotto la responsabilità della Concessionaria, la quale è tenuta all'osservanza delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e delle direttive comunitarie, assumendo, nell'affidamento dei lavori, la qualità di ente aggiudicatore.

6. Le opere realizzate entro il sedime aeroportuale sono soggette a collaudo da parte dell'E.N.A.C., conformemente alla normativa quadro sui Lavori Pubblici, con oneri a carico della Concessionaria.”;

- all'articolo 13, è aggiunto il seguente comma: “9. In relazione ad esigenze di regolazione e/o di sicurezza, l'E.N.A.C. può impartire indicazioni in merito alla copertura assicurativa, anche per la estensione dei rischi di cui ai commi 2 e 3, cui la Concessionaria è tenuta a conformarsi.”;

- l'articolo 14 è sostituito dal seguente “ARTICOLO 14 - INADEMPIENZE E SANZIONI

1. L'E.N.A.C., qualora accerti violazioni a quanto previsto dal Codice della Navigazione o dalla presente convenzione, nonchè, in caso di:

- ritardo nella presentazione del Piano Regolatore generale di aeroporto, rispetto ai termini indicati,

- ritardo rispetto al programma di intervento, corredato del relativo piano degli investimenti ed economico-finanziario, di cui all'art. 12 comma 2,

- ritardo nella presentazione dei dati necessari alla stipula del contratto di programma quadriennale secondo le linee guida stabilite dalla deliberazione CIPE 86/2000 nonchè ritardo nella presentazione del programma di intervento di cui all'art. 12 comma 2,

- ritardo nel conseguimento degli obiettivi di qualità previsti dalla carta dei servizi di cui all'art. 6,

- ritardo nella presentazione della relazione quadriennale a consuntivo,

ingiunge alla Concessionaria, ferma restando la possibilità di applicazione dei provvedimenti di cui al successivo articolo, ove sussistano i presupposti, nonchè l'obbligo della Concessionaria a provvedere, il pagamento di una

penale pari al 20 % del canone annuo e comunque non inferiore a € 50.000,00 (cinquantamila). In caso di recidiva della stessa tipologia di infrazione nel corso del biennio, da calcolare a decorrere dalla data della prima infrazione, la penale è pari al 40 % del canone annuo e comunque non inferiore a € 100.000,00 (centomila). Per violazioni, anche di tipologie diverse, a partire dalla terza nel corso del biennio, la penale è pari al 70 % del canone annuo e comunque non inferiore a € 170.000,00 (centosettantamila).

Qualora l'E.N.A.C. accerti violazioni relative al mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza, con particolare riferimento alle norme contenute nel Regolamento CE 2320 del 16 dicembre 2002 e nel decreto ministeriale 29 gennaio 1999 n. 85 recante il regolamento per l'affidamento dei servizi di sicurezza, ferma restando, ove sussistano i presupposti, la possibilità di applicazione dei provvedimenti di cui al successivo articolo nonché l'obbligo della concessionaria a provvedere, ingiunge alla concessionaria il pagamento di una penale pari al 30% del canone annuo e comunque non inferiore a € 75.000,00 (settantacinquemila) e, in caso di recidiva entro il biennio, da calcolare a decorrere dalla data dell'infrazione, pari al 60% del canone annuo e comunque non inferiore a € 150.000,00 (centocinquantamila).

L'E.N.A.C. è tenuto a comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'irrogazione e la misura delle sanzioni disposte.”;

- dopo l'articolo 14, è aggiunto il seguente “**ARTICOLO 14 BIS – REVOCA E DECADENZA**

1. Nei casi di gravi e/o reiterate violazioni del codice della navigazione o della presente convenzione, nonché di violazioni della disciplina relativa alla sicurezza di cui all'articolo precedente o in caso di perdita dei requisiti necessari per la certificazione ai sensi del Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti, in caso di mancata presentazione del Piano regolatore generale di aeroporto nell'ulteriore termine fissato dall'ente, di

mancato rispetto del programma di intervento e del piano degli investimenti, o di mancata attuazione degli stessi, nell'ulteriore termine fissato dall'ente, o al verificarsi di eventi da cui risulti che la Concessionaria non si trova più nella capacità di gestire l'aeroporto, l'E.N.A.C., propone motivatamente la revoca della concessione, che viene disposta ex artt.47 e 48 del Codice della navigazione e art.26 del relativo regolamento, e contestualmente propone la nomina di un commissario per la gestione operativa dell'aeroporto, fino all'affidamento della gestione totale mediante le procedure di cui all'articolo 8 del regolamento.

2. Contestualmente al decreto di revoca della concessione, l'E.N.A.C. viene reimmesso di diritto nel possesso derivante dall'assegnazione, in uso gratuito, dei beni oggetto della concessione, rilevando anticipatamente anche le opere e gli impianti realizzati dalla Concessionaria. Per gli interventi effettuati in autofinanziamento dalla Concessionaria, l'E.N.A.C, sentiti gli organi competenti dell'Amministrazione finanziaria, corrisponde un indennizzo da liquidare secondo i criteri stabiliti dall'articolo 42 del codice della navigazione.

3. L'E.N.A.C.,ferme restando le facoltà previste dall'articolo precedente, previa contestazione di specifiche violazioni degli obblighi di cui all'articolo 4 o di quelli previsti dal codice della navigazione, nonché nei casi di mancata presentazione dei dati necessari alla stipula del contratto di programma quadriennale secondo le linee guida stabilite dalla deliberazione CIPE n.86/2000 e, in particolare, del programma di intervento di cui all'articolo 12, comma 2, o nei casi di mancato conseguimento degli obiettivi di qualità previsti nella carta dei servizi di cui all'articolo 6, assegna alla Concessionaria un termine non inferiore a 30 giorni per le osservazioni ed individua, a seguito di contraddittorio con la medesima, i necessari interventi da effettuarsi da parte della Concessionaria medesima a pena di decadenza dalla concessione, in un termine congruo e comunque non inferiore a 90 giorni.





4. La Concessionaria decade automaticamente dalla concessione altresì, in caso di ritardo per più di dodici mesi nel pagamento del canone o in caso di dichiarazione di fallimento della Concessionaria.

5. A seguito della decadenza dalla concessione, l'E.N.A.C. viene reimmesso di diritto nel possesso derivante dall'assegnazione, in uso gratuito, dei beni oggetto della concessione e contestualmente viene nominato un commissario per la gestione operativa dell'aeroporto, fermo restando, in ogni caso, il diritto al risarcimento, ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, per eventuali danni causati da azione od omissione della Concessionaria.

6. Alla Concessionaria decaduta non spetta alcun rimborso per le opere eseguite, né per le spese sostenute.”.

Ente Nazionale
per l'Aviazione Civile

Società Aeroporto
Bologna s.p.a.

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI ROMA 4 COLLIATINO
Registrato in data 28 AGO. 2006
Al n. 6546... Serie 3... versate
EURO 168,00 (Centosessantotto/00)
Il Dirigente Area Servizi

